ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/30/CE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELL'USO DEI BIOCARBURANTI O DI ALTRI CARBURANTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI

Art. 5

Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili

Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.

Versione in vigore dal 13 luglio 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Estremi	Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-128-2005/art-5-disposizioni-per-incentivare-la-destinazione-di-prodotti-agricoli-non

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it